



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI
GEO-C.A.M.**

presso "Fondazione Geometri Italiani" - via Cavour, 179/A - 00184 Roma
C.F. e P.IVA 11404391002
telefono 06 92957536 - telefax 06 23328897
www.geo.cam.it info@geo-cam.it segreteria-associazioni@cng.it

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Aggiornato alla Legge 11 dicembre 2012, n. 220 e alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228

LIBRO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

CAPO III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE

Articolo 61

(Consulente tecnico)

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Articolo 62

(Attività del consulente)

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.

Articolo 63

(Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente)

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Articolo 64

(Responsabilità del consulente)

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.239. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.⁽¹⁾

(1) Comma così sostituito dalla L. 4 giugno 1985, n. 281.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI
GEO-C.A.M.**

presso "Fondazione Geometri Italiani" - via Cavour, 179/A - 00184 Roma
C.F. e P.IVA 11404391002
telefono 06 92957536 - telefax 06 23328897
www.geo.cam.it info@geo-cam.it segreteria-associazioni@cng.it

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Aggiornato alla Legge 11 dicembre 2012, n. 220 e alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228

**LIBRO SECONDO: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
TITOLO II: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
CAPO II: DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA**

Articolo 191

(Nomina del consulente tecnico)

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. ⁽¹⁾

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

(1) Questo comma è stato così sostituito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Il testo precedente recitava: "Nei casi di cui agli artt. 61 ss. il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'art. 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire"

Articolo 192

(Astensione e ricusazione del consulente)

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

Articolo 193

(Giuramento del consulente)

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità.

Articolo 194

(Attività del consulente)

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone.

Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Articolo 195⁽¹⁾

(Processo verbale e relazione)

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI GEO-C.A.M.

presso "Fondazione Geometri Italiani" - via Cavour, 179/A - 00184 Roma
C.F. e P.IVA 11404391002
telefono 06 92957536 - telefax 06 23328897
www.geo.cam.it info@geo-cam.it segreteria-associazioni@cng.it

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.⁽¹⁾

(1) Questo comma è stato così sostituito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Il testo precedente recitava: "La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa."

Articolo 196

(Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente)

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

Articolo 197

(Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio)

Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

Articolo 198

(Esame contabile)

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa.

Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

Articolo 199

(Processo verbale di conciliazione)

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale di conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

Articolo 200

(Mancata conciliazione)

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Articolo 201

(Consulente tecnico di parte)

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI
GEO-C.A.M.**

presso "Fondazione Geometri Italiani" - via Cavour, 179/A - 00184 Roma
C.F. e P.IVA 11404391002
telefono 06 92957536 - telefax 06 23328897
www.geo.cam.it info@geo-cam.it segreteria-associazioni@cng.it

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Aggiornato alla Legge 11 dicembre 2012, n. 220 e alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228

LIBRO QUARTO: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI TITOLO I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI CAPO IV: DEI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA⁽¹⁾

(1) Numerazione così modificata dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353

Articolo 696

(Accertamento tecnico e ispezione giudiziale)

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.^{(1) (2)}

L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta.⁽³⁾

L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.⁽⁴⁾

Il presidente del tribunale⁽⁵⁾ o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 22 ottobre 1990, n. 471 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.

(2) La corte costituzionale con sentenza 19 luglio 1996, n. 257 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.

(3) Periodo aggiunto dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(4) Comma aggiunto dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(5) Le parole: "il pretore" sono state soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 696-bis⁽¹⁾

(Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite)

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

(1) Articolo aggiunto dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.